

Trasporti di attrezzature per spettacoli viaggianti

(Commento a cura di Alessandro Bicego – Responsabile dell'Ufficio Trasporti Eccezionali)

Nel contesto dei trasporti eccezionali di particolari attrezzature (es. circhi equestri, divertimenti viaggianti, ecc.), ci sono veicoli trainati che, in virtù delle loro caratteristiche costruttive (es. sono prive di freni, hanno dimensioni non legali, ecc.) **non sono e non possono essere classificati "semirimorchi e rimorchi"**.



Il caso presentato e raffigurato nella foto adiacente rientra tra questi: trattasi di un veicolo non considerato semirimorchio ma bensì, "furgone adibito ad abitazione" (ma potrebbe essere anche un ufficio cassa del luna-park, ecc.) avente dimensioni particolari, quali: lunghezza m. 13,600 e larghezza m. 2,600; questo furgone, agganciato ad una motrice forma un complesso veicolare adibito a spettacoli viaggianti, classificato ai sensi dell'art. 54, c. 2, del Codice, tra gli "autoveicoli per uso speciale".

Furgone adibito ad abitazione

Ora, quando questo veicolo non considerato semirimorchio viene agganciato alla motrice (che deve essere puntualmente individuata per targa sul documento del veicolo trainato), si può, come in questo caso, superare i limiti di cui all'art. 61 (limiti di sagoma) ed ottenere un complesso veicolare di tipo "eccezionale" assoggettato alla relativa autorizzazione di cui all' art. art. 13 (art. 10 Cod. Str.) del Regolamento - punto B - lett. g), comprensiva del percorso o percorsi e valida un anno: questa autorizzazione di tipo "periodica annuale" è concessa purché non si superino i limiti di massa fissati dall'art. 62 e le dimensioni di m. 4,300 di altezza, di m. 2,600 di larghezza e di m. 23,000 di lunghezza.

In questo caso così è, infatti, detto complesso assume una **lunghezza di m. 19,505** (trattrice m. 5,905 + semirimorchio m. 13,600) ed una **larghezza di m. 2,600** (larghezza di costruzione del semirimorchio), dimensioni superiori a quelle legali e quindi "eccezionali" ma, rientranti nei i limiti fissati per il rilascio del tipo di autorizzazione suddetto; nulla da rilevare per quanto riguarda l'altezza (m. 4,000) ed il peso totale del convoglio (t. 40,300) che sono entro i limiti legali.

Si specifica che il traino con autoveicoli è consentito solo se il veicolo non classificato semirimorchio o rimorchio è stato sottoposto a visita e prova presso un ufficio del DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e sia stato di seguito "autorizzato" dal Dipartimento stesso.

Questa autorizzazione è un documento a contenuto esclusivamente tecnico (che fa le veci della carta di circolazione) e la dicitura a piè di pagina che richiama l'esclusione dell'autorizzazione di cui all'art. 10 non deve tranne inganno perchè qualora il complesso risulti avere dimensioni oltre quelle limite (art. 61), ma così dicasi anche per le masse (art. 62), deve essere obbligatoriamente autorizzato.



Furgone adibito a cassa del luna-park

Mod. DCn 713

N. DARS 125364


MINISTERO DEI TRASPORTI
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di BRESCIA

TRAINO CON AUTOVEICOLI DI VEICOLI NON CONSIDERATI REMORCHI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL T.U. CIRC. STRAD. N. 303 DEL 15 GIUGNO 1959

Visto la domanda presentata da ABINI ADRIANO SCANDOLARA RAFAELA (GR)
 Via KAN APRILE
 in sede di ottenere l'autorizzazione a far trainare in sostituzione il veicolo non considerato rimorchiato (*)
SEMINORCHIO
 con autorizzatori FURCONI editta a ABITHEI PINE

ed omessa la seguenti caratteristiche:

Modello PA033122P (*) Lunghezza max in 17,60 (*) Lunghezza max in 8,60
 (*) Altezza max in 4,10 (*) Capacità complessiva a pieno carico (t) kg 4000

Motori: (1) con 1000 cmc e con potenza di 30 CV
 Sistema di frenatura PERMANENTE

Organo di trazione identificato col n. (9) _____

Visto l'atto successivo della visita effettuata al complesso ex art. 257 del regolamento per l'esecuzione del T.U. circ. strad. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dell'art. 221 per quanto attiene la prova di invariabilità nella (*) fascia stradale d'ingombro,

SI AUTORIZZA

il traino del VEICOLO sopra descritto con l'AUTOVEICOLO:

Fabbrica e tipo EURO TECH
 (*) Massa minima in servizio di traino kg (6) 14000 cargo DM 052 JV


rispettando idonea alle scopo, subordinatamente all'osservanza delle presenti prescrizioni:

- Velocità max (9) km/h 50 (Categorie _____)
 - Itinerario INTERA RETE NAZIONALE

La presente autorizzazione è valida fino al (7) 11 GIU. 2009
 e non (8) deve essere accompagnata dall'autocertificazione di cui all'art. 13 del T.U. circ. strad.

L'Ispettore
 (Dot. Ing. Enore Di Leo)

IL DIRETTORE






Nel caso specifico, il veicolo trainato ha una autorizzazione risalente ancora al vecchio Codice con scadenza all' 11 giugno 2009 che si ritiene sia ancora valida: appare ragionevole affermare che l'atto rilasciato in un determinato momento possa considerarsi a tutti gli effetti valido fino alla sua naturale scadenza , anche se nel frattempo la norma è stata aggiornata; ora, questo documento non è più rilasciato ai sensi dell'art. 28 del vecchio Codice ma bensì a quello dell'art. 63 del NCdS.

Resta peraltro il fatto, che deve presentare oltre alla domanda anche tutta la restante documentazione di rito compreso lo schema grafico del complesso con l'indicazione degli ingombri massimi.

Autorizzazione del DTT della MCTC